

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,**

del 29 giugno 1981

**che proroga il periodo di applicazione del regime provvisorio applicabile agli
scambi della Grecia con gli Stati ACP per i prodotti di competenza di detta
Comunità**

(81/475/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la
Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 1981 il regime provvisorio
degli scambi della Grecia con gli Stati ACP, fissato dalla decisione 81/57/CECA⁽¹⁾ per i
prodotti di competenza della CECA, prorogata dalla decisione 81/249/CECA⁽²⁾,

in accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Il regime provvisorio fissato dalla decisione 81/57/CECA per gli scambi della Grecia con
gli Stati ACP resta applicabile fino al 31 dicembre 1981.

⁽¹⁾ GU n. L 53 del 27. 2. 1981, pag. 65.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 51.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. A. van der KLAUW
